

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2022-392 del 28/01/2022
Oggetto	Rif. SUAP 237/2020. DPR n. 59/2013 Istanza di Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) Ditta ZEBA srl per insediamento di Fidenza. Adozione AUA.
Proposta	n. PDET-AMB-2022-413 del 28/01/2022
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma
Dirigente adottante	PAOLO MAROLI

Questo giorno ventotto GENNAIO 2022 presso la sede di P.le della Pace n° 1, 43121 Parma, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma, PAOLO MAROLI, determina quanto segue.

IL RESPONSABILE

VISTI:

- il D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59, “Regolamento recante la disciplina dell’Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell’articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35” e s.m.i.;
- l’articolo 2, comma 1, lettera b, del D.P.R. 59/2013 e s.m.i. che attribuisce alla Provincia o a diversa Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell’Autorizzazione Unica Ambientale, che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dallo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell’articolo 7 del Decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, ovvero nella determinazione motivata di cui all’articolo 14-ter, comma 6-bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. e la successiva Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13 con cui le funzioni precedentemente esercitate dalla Provincia di Parma – Servizio Ambiente sono state assegnate all’Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia dell’Emilia-Romagna (Arpae) – Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma operativa dal 1° gennaio 2016;
- la D.G.R. n. 1795 del 31.10.2016 con cui la Regione Emilia-Romagna, in applicazione della sopra richiamata L.R. 13/2015 e ferme restando le indicazioni dettate dal D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59 e s.m.i., al suo Allegato L ha definito le modalità di svolgimento dei procedimenti di AUA;
- il D.Lgs 152/2006 e s.m.i.;
- la L. 241/1990 e s.m.i.;
- il D.P.R. 160/2010;
- il D.P.R. 19 ottobre 2011, n. 227;
- la L.R. 3/1999 e s.m.i.;
- la L.R. 5/2006;
- la L.R. 4/2007;
- la L.R. 21/2012;
- la D.G.R. 2236/2009 e s.m.i.;
- il “Piano di Tutela e Risanamento della Qualità dell’aria” approvato con Delibera del Consiglio Provinciale n. 29 del 28.03.2007;

- la Deliberazione Assembleare Progr. n.115 del 11/04/2017 “Approvazione del Piano Aria Integrato regionale;
- la Delibera di Giunta Regionale 1053/2003;
- la Delibera di Giunta Regionale 286/2005 e le successive linee guida della D.G.R. 1860/2006;
- il P.T.A. regionale approvato dall’Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna con Deliberazione n. 40 del 21 dicembre 2005;
- le norme di attuazione del P.T.C.P. della Provincia di Parma, variante approvata con Delibera di Consiglio Provinciale n. 118 del 22 dicembre 2008 quale “Approfondimento in materia di Tutela delle Acque”;
- la Delibera di Consiglio Provinciale n. 81/2013 del 18.12.2013 di indirizzo e approfondimento interpretativo degli artt. 6 e 17 delle norme tecniche di attuazione del P.T.C.P.-Variante in materia di Acque 2008 (scarichi dei reflui in area di ricarica diretta dei gruppi acquiferi C e A+B);
- la Delibera di Giunta Provinciale n. 251/2014 del 23.06.2014 contenente specificazioni e documento operativo sulla gestione delle acque di raffreddamento e relativo percorso autorizzativo (Autorizzazione Unica Ambientale – A.U.A.);
- la L. 26 ottobre 1995, n. 447, e s.m.i. “Legge quadro sull’inquinamento acustico”;
- la L.R. 9 maggio 2001, n. 15, e s.m.i. “Disposizioni in materia di inquinamento acustico”;
- la D.G.R. 673/2004 “Criteri tecnici per la redazione della documentazione di previsione di impatto acustico e della valutazione del clima acustico ai sensi della L.R. 9/05/01, n. 15 recante “Disposizioni in materia di inquinamento acustico””;
- la classificazione acustica comunale;

VISTO:

- l’incarico dirigenziale conferito con DDG n. 106/2018;

CONSIDERATO:

- la domanda trasmessa dal SUAP del Comune di Fidenza con nota prot. n. 38972 del 29/10/2020 (acquisita da Arpae al prot. n. PG 156733 del 29/10/2020), presentata dalla società ZEBA srl, nella persona del Sig. Flavio Zecca in qualità di Legale rappresentante e Gestore, con sede legale in Fidenza, in via IV Novembre, 8 e stabilimento ubicato in Fidenza, in strada comunale della

Granella n. 171, per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi del DPR 13 marzo 2013 n. 59 con riferimento ai seguenti titoli:

- **autorizzazione agli scarichi di cui al capo II del titolo IV della Sezione II della Parte Terza del D.Lgs. 152/06 e smi,**
- **comunicazione o nulla osta in materia di impatto acustico di cui all'art. 8, commi 4 o 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447,**
- che in data 23/12/2020 prot. n. PG 186980 è pervenuta, tramite SUAP, la documentazione completamento dell'istanza richiesta da Arpae Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma con nota prot. n. PG 166297 del 17/11/2020;

VISTO

- la richiesta di pareri avanzata da Arpae Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma con nota prot PG 7892 del 19/01/2021;
- parere favorevole espresso per quanto di competenza dal Comune di Fidenza con nota prot. n. 56737 del 30/12/2021 con allegato anche i pareri di competenza di Arpae Area Prevenzione Ambientale Ovest Sede di Parma pervenuti presso il Comune in data 19/05/2021 e in data 28/07/2021 (acquisito al prot. Arpae n. PG 201286 del 31/12/2021), *allegato alla presente per costituirne parte integrante;*

EVIDENZIATO, in merito alla matrice emissioni in atmosfera, che:

- la Ditta ha dichiarato in sede di istanza di AUA che *"...Le acque nere sono soggette a trattamento in fossa Imhoff, dimensionata per 10 A.E.; le acque grigie sono invece soggette a trattamento mediante degrassatore dimensionato per 8 A.E.; a seguire, i due flussi sono convogliati e trattati mediante filtro percolatore dimensionato per 10 A.E...Per il nuovo edificio da realizzare, è prevista una rete di raccolta e trattamento del tutto analoga a quella descritta, con i tre manufatti di trattamento (degrassatore, fossa Imhoff e filtro percolatore) tutti dimensionati per 10 A.E..."* ;
- considerato che l'attività di "impianto di trattamento delle acque" è riportata al punto 1 lettera p) della Parte I dell'Allegato IV alla Parte Quinta del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. quali attività ad inquinamento atmosferico scarsamente rilevante;

- ne consegue che le emissioni in atmosfera relative all'attività svolta nell'insediamento oggetto dell'AUA in esame sono ad inquinamento atmosferico scarsamente rilevante.

RITENUTO sulla base dell'istruttoria condotta e agli atti che non sussistono condizioni ostative all'adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale di cui all'oggetto;

CONSIDERATO che il provvedimento conclusivo nel quale confluisce l'Autorizzazione Unica Ambientale, che adotta Arpae – Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma quale autorità competente, è di competenza del SUAP e costituisce, ad ogni effetto, titolo unico e sostituisce tutti i titoli abilitativi settoriali in materia ambientale precedentemente in essere contemplati nell'istanza di AUA;

DETERMINA

DI ADOTTARE

per quanto di competenza, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 del DPR 59/2013 e smi, l'Autorizzazione Unica Ambientale a favore della ditta ZEBA srl, nella persona del Sig. Flavio Zecca in qualità di Legale rappresentante e Gestore, con sede legale in Fidenza, in via IV Novembre, 8 e stabilimento ubicato in Fidenza, in strada comunale della Granella n. 171, relativo all'esercizio dell'attività di "*sede amministrativa (uffici), area di rimessa mezzi, area di deposito materiali*", comprendente i seguenti titoli abilitativi come da istanza AUA pervenuta:

- **autorizzazione agli scarichi di cui al capo II del titolo IV della Sezione II della Parte Terza del D.Lgs. 152/06 e smi;**
- **comunicazione o nulla osta in materia di impatto acustico di cui all'art. 8, commi 4 o 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447,**

STABILISCE DI SUBORDINARE il presente atto:

per gli scarichi idrici, di specifica competenza comunale, al rispetto rigoroso da parte del legale rappresentante e gestore per l'esercizio dell'attività oggetto del presente atto delle indicazioni,

disposizioni, prescrizioni, condizioni e considerazioni riportate nel parere del Comune di Fidenza prot. n. 56737 del 30/12/2021, con allegato anche i pareri di competenza di Arpae Area Prevenzione Ambientale Ovest Sede di Parma pervenuti presso il Comune in data 19/05/2021 e in data 28/07/2021, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;

per l'impatto acustico, al rispetto rigoroso da parte del legale rappresentante e gestore per l'esercizio dell'attività oggetto del presente atto delle indicazioni, disposizioni, prescrizioni, condizioni e considerazioni riportate nel parere del Comune di Fidenza con nota prot. n. 56737 del 30/12/2021, con allegato anche il parere di competenza di Arpae Area Prevenzione Ambientale Ovest Sede di Parma pervenuto presso il Comune in data 28/07/2021, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto.

La non ottemperanza delle disposizioni del presente provvedimento comporta le sanzioni previste per legge.

Dalla data di emissioni del provvedimento unico, nel quale confluirà questo atto, da rilasciarsi da parte del SUAP Comune di Fidenza si riterranno decaduti i titoli abilitativi ambientali rilasciati e da questo atto ricompresi.

Il presente atto si intende accordato, fatti salvi i diritti di terzi, e sotto l'osservanza di tutte le disposizioni vigenti in materia di scarichi idrici e impatto acustico.

Sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

Il presente atto è endoprocedimentale e non ha effetto se non compreso nel provvedimento finale rilasciato dal SUAP Comune di Fidenza. L'AUA esplica i suoi effetti, pertanto, dal rilascio del suddetto provvedimento finale e per 15 anni. L'eventuale richiesta di rinnovo dell'AUA dovrà essere presentata ai sensi dei commi 1 e 2 dell'art. 5 del DPR 59/2013 e smi.

Il presente atto è trasmesso al SUAP Comune di Fidenza, che provvede al rilascio del provvedimento finale al Richiedente e alla trasmissione tempestiva in copia ad Arpae SAC di Parma e Comune di Fidenza.

Arpae SAC di Parma non si assume alcuna responsabilità a seguito di prescrizioni, indicazioni, condizioni non note formulate e rilasciate da altri Enti/Organi che potrebbero comportare interpretazioni e/o incoerenze con quanto rilasciato da Arpae SAC di Parma.

Il presente atto è rilasciato esclusivamente al SUAP Comune di Fidenza all'interno del procedimento per il rilascio dell'AUA.

Il Responsabile del presente endo-procedimento amministrativo, per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale di cui al DPR 59/2013 e smi, è Paolo Maroli.

*Istruttore di riferimento: Francesco Piccio
Rif. Sinadoc: 2020-28754*

Il Responsabile del Servizio
Autorizzazioni e Concessioni di Parma
Paolo Maroli
(documento firmato digitalmente)



Comune di Fidenza

SETTORE SERVIZI TECNICI
SERVIZIO AMBIENTE

Prot. PG 201286
del 31/12/21

Prot. n. 56737

PEC

30/12/21
Fidenza, ~~6 dicembre 2021~~

Spett.le

ARPAE - SAC

**E P.C. SPORTELLO UNICO
DEL COMUNE DI FIDENZA**

ARPAE ST

Riferimento 237/SUAP/2020

**Oggetto: DPR 59/2013 E SMI. ZEBA SRL. DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA).
PARERE.**

In riferimento all'istanza in oggetto, presentata al SUAP di Fidenza, da Flavio Zecca, in qualità di legale rappresentante di Ze.Ba srl, presentata in data 27 ottobre 2020, prot n. 38533, alla documentazione di completamento dell'istanza pervenuta il 17 dicembre 2020, prot. n. 46054, alle integrazioni del 4 marzo 2021, prot. n. 9200 e del 28 maggio 2021. prot. n. 21721 ed alla richiesta di parere, inerente alle matrici ambientali, da parte di ARPAE – Struttura Autorizzazioni e Concessioni, premesso che:

- la nuova istanza, presentata dalla ditta in oggetto con sede legale in Fidenza, in via IV Novembre n. 8, e sede operativa a Fidenza in Bastelli in strada della Granella n. 171, destinata a sede amministrativa (uffici), area di rimessa mezzi, area di deposito materiali, è finalizzata all'ottenimento dell'autorizzazione unica ambientale per i titoli abilitativi riguardanti la matrice scarichi idrici e rumore, prettamente di competenza comunale.
- con atto n. 27/2020 del 26 maggio 2021, è stato rilasciato il permesso di costruire convenzionato ex art. 19 bis L.R. n. 15/2013 - art. 28 bis del DPR 380/2001 e s.m.i., relativo all'ampliamento della sede operativa tramite realizzazione di fabbricato per il ricovero delle macchine operatrici con annesso

edificio uffici e servizi, in attuazione delle previsioni della scheda di RUE n. 57, ubicata in Strada Comunale della Granella n. 171 su immobili censiti al foglio 27 mappali 136, 140, 142 e 143.

- è stata approvata la variante all'art. IV.28 RUE scheda n. 57 "Insediamento produttivo ZEBA in loc. San Faustino" delle norme tecniche del RUE con determinazione n. 533 del 27 luglio 2020, successiva delibera di Consiglio Comunale n. 25 del 30 luglio 2020 e relativa pubblicazione sul BURERT n. 304 del 2 settembre 2020;

- l'oggetto dell'AUA, quindi, non è semplice rinnovo dell'esistente senza realizzazione, modifica o potenziamento di opere e attività infatti l'istanza riguarda l'ampliamento dell'attività consistente nella realizzazione della nuova sede aziendale ad uso uffici con deposito di mezzi e materiali;

preso atto che in merito alla matrice scarichi:

- dall'insediamento esistente si originano reflui domestici, il cui scarico risulta autorizzato con atto n. 6/2016 del 6 luglio 2016, con recapito in corpo idrico non significativo individuato nel fosso stradale previo trattamento costituito da fossa imhoff, degrassatore e filtro percolatore anaerobico (scarico s1);

- relativamente al nuovo scarico S2, capannone in progetto, sussiste l'assimilazione delle acque reflue industriali alle acque reflue domestiche dal momento che esse derivano da attività equivalenti a quelle del contesto di tipo domestico (servizi igienici uffici), previo trattamento in fossa imhoff, degrassatore e filtro percolatore anaerobico.

- per lo svolgimento di un'attività artigianale, consistente nella costruzione e modifica di piccoli manufatti in cemento, attività del tutto saltuaria e confinata in un'esigua porzione dell'edificio esistente, è previsto un sistema di lavaggio a ciclo chiuso che prevede la raccolta delle acque di lavaggio tramite caditoia, la decantazione delle stesse in pozzetto di capienza 360 L e l'estrazione con elettropompa da un secondo pozzetto contenete acqua pulita per il riutilizzo. Trattandosi come detto di un ciclo chiuso, si puntualizza che non è previsto alcun utilizzo né scarico di acque industriali;

- la ditta precisa che "i reflui scaricati, per i quali è richiesta l'autorizzazione, provengono esclusivamente dai servizi igienici ad uso del personale e dei visitatori. Pertanto si tratta di acque reflue domestiche."

- ARPAE - servizio territoriale di Fidenza, con note pervenute il 19 maggio 2021, prot. n. 20003, e il 28 luglio 2021, prot. n. 31947, parti integranti del presente parere, ha espresso parere favorevole con prescrizioni.

- in merito alla matrice emissioni in atmosfera è allegata una dichiarazione sostitutiva di certificato o di atto di notorietà, ai sensi del DPR n. 445/2000 e s.m.i., attestante che l'attività non comporta emissioni atmosferiche né diffuse, né fuggitive, né convogliate;

- che l'attività ricade nell'allegato 1A art. 272 c.1 del d.lgs. 152/2006 e smi, attività in deroga, lettere e) e p) quali attività ad inquinamento atmosferico scarsamente rilevante; ne consegue che le emissioni in atmosfera relative all'attività svolta nell'insediamento oggetto dell'AUA in esame sono ad inquinamento atmosferico scarsamente rilevante;

- in merito alla matrice rumore, ARPAE, servizio Territoriale di Fidenza, con nota sopraccitata pervenuta il 28 luglio 2021, prot. n. 31947, parte integrante del presente parere, esaminata la valutazione previsionale di impatto acustico e della valutazione di clima acustico, ai sensi della LR 9/5/2001, n. 15, e le integrazioni prodotte riguardanti:

- l'individuazione e considerazione nel modello di calcolo dei mezzi d'opera utilizzati durante l'attività;
- considerazione del traffico indotto dall'attività;
- individuazione della viabilità utilizzata dai mezzi d'opera afferenti all'impianto;

ha espresso parere favorevole

- l'area interessata dall'attività in questione è ascrivibile alla classe III (area di tipo misto) del Piano di Classificazione Acustica approvato, unitamente al Piano Strutturale Comunale (PSC) e al Regolamento Urbanistico Edilizio (RUE) con Deliberazione del Consiglio Comunale n° 91 del 21/12/2017 (livello equivalente diurno e notturno rispettivamente di 50 e di 60 dB(a));

- da un punto di vista urbanistico ed edilizio, l'area su cui insiste lo stabilimento è classificata, ai sensi dei nuovi strumenti urbanistici PSC e RUE, approvati con deliberazione del Consiglio Comunale n. 91 del 21 dicembre 2017, edificio speciale in zona agricola e nel RUE è normato dall'art. IV.28, alla scheda n. 57 "insediamento Produttivo Zeba in località San Faustino";

con la presente si comunica, per le motivazioni espresse in premessa, che non si evidenziano elementi ostativi all'accoglimento dell'istanza e si esprime parere favorevole sulle matrici ambientali, con le seguenti prescrizioni:

Matrice rumore:

- dovrà essere verificata la rumorosità qualora siano attivate nuove previsioni impiantistiche e, ove l'attività comporti emissioni di rumore superiore ai limiti stabiliti dal documento di zonizzazione acustica vigente e adottato, è fatto obbligo di presentare la documentazione di cui all'art. 8, comma 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447;

Matrice scarichi:

- rispettare le prescrizioni di seguito elencate e quelle indicate dai pareri ARPAE con note pervenute il 19 maggio 2021, prot. n. 20003, e il 28 luglio 2021, prot. n. 31947, parti integranti del presente parer, di seguito specificati ed integrati
- rispettare i limiti di accettabilità fissati dalla tabella D allegata alla delibera regionale n. 1053/2003;
- i punti di scarico in acque superficiali S1 e S2 dovranno essere oggetto di periodica manutenzione al fine di evitare ristagni e proliferazione di insetti ed animali nocivi;
- garantire nel tempo il corretto stato di conservazione, manutenzione e funzionamento degli impianti, come previsto dalla tabella A allegata alla delibera regionale n. 1053/2003, ed effettuare una manutenzione ordinaria con cadenza almeno annuale di tutti gli elementi costituenti il sistema di trattamento dei reflui;
- smaltire i fanghi residuati dagli impianti predetti conformemente ai dettati della parte IV del d. lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i.;
- conservare la documentazione attestante le operazioni di manutenzione degli impianti di trattamento a disposizione dell'Autorità di controllo;
- provvedere alla costante rimozione della vegetazione spontanea dal fosso recettore dei reflui al fine di garantire il corretto deflusso delle acque di scarico provenienti dall'impianto di depurazione;

Cordiali saluti

Il Dirigente Responsabile

arch. Alberto Gilioli

(documento firmato digitalmente)

Rif. Arpa: Prot. n° PG 2021/10633 del 25/01/21
Rif. Comune Fidenza Prot. n° 2812 del 22/01/2021

Inviata tramite PEC

Al SUAP
del Comune di Fidenza

E
Comune di Fidenza
Protocollo Generale
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE
Protocollo N. 0020003/2021 del 19/05/2021
Firmatario: Rosella Zuccheri, Sara Reverberi

OGGETTO: SUAP 237/2020 – ZE.BA Srl, domanda di AUA. Relazione tecnica con nuova richiesta integrazioni.

Con riferimento alla domanda di AUA in oggetto, esaminata la documentazione integrativa pervenuta con PG/2021/9224 del 4/03/2021 e della presa in visione di ulteriore elaborato (Valutazione Impatto Acustico inoltrato a mezzo mail dal SUAP di Fidenza), di seguito si esprimono le valutazioni a riguardo rispettivamente delle matrici rumore e scarichi idrici.

Nel merito della **matrice scarichi idrici**, gli elaborati integrativi rispondono adeguatamente alla richiesta di integrazioni formulate in precedenza, pertanto si conferma quanto segue:

- per lo scarico S2 l'assimilazione delle acque reflue industriali alle acque reflue domestiche dal momento che esse derivano da attività equivalenti a quelle di un contesto di tipo domestico (servizi igienici uffici e reflui domestici locali abitazione custode),

- che il trattamento depurativo dello scarico S2 corrisponde ad uno di quelli previsti dalla Tab. B della DGR 1053/03 e che in via del tutto eccezionale si ritiene di poter consentire il posizionamento del filtro percolatore anaerobico.

Verificato che lo scarico S1 - capannone esistente - risulta autorizzato dal Comune di Fidenza con atto n°6/2016,

rilevate le caratteristiche e modalità di gestione delle acque e dei sedimenti derivati dal sistema di lavaggio a ciclo chiuso dell'attività di servizio relativa alla costruzione e modifica piccoli manufatti in cemento pertinenti all'attività principale,

si valuta favorevolmente l'istanza in oggetto descritta con le seguenti prescrizioni:

1. i punti di scarico in acque superficiali S1 ed S2 dovranno essere oggetto di periodica manutenzione al fine di evitare ristagni e proliferazione di insetti ed animali nocivi;

2. si provveda alla periodica rimozione dei fanghi di supero dai sistemi di trattamento depurativo esistenti e in progetto e idoneo smaltimento in centri autorizzati.

Nel merito della **matrice rumore**, visto il quadro normativo:

- Legge 26 Ottobre 1995 n° 447 "Legge quadro sull'inquinamento acustico";
- D.P.C.M. 1 Marzo 1991 "Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno";
- D.P.C.M. 14 Novembre 1997 "Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore";
- D.M. 16 Marzo 1998 "Tecniche di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento acustico";
- L.R. Emilia Romagna 9 Maggio 2001, n° 15 "Disposizioni in materia di inquinamento acustico";
- D.G.R. Emilia Romagna 14 Aprile 2004 n° 673 "Criteri tecnici per la redazione della documentazione di previsione di impatto acustico e della valutazione del clima acustico ai sensi della L.R. 9 Maggio 2001, n° 15";
- La classificazione acustica del Comune di Fidenza;

esaminata la "Valutazione previsionale di impatto acustico", allegata al caso in esame, dalla quale si evince che:

1. l'area interessata dall'attività in questione e dai ricettori individuati, è ascrivibile alla Classe III (Aree di tipo misto) della Zonizzazione approvata dal Comune di Fidenza che prevede un livello massimo equivalente di immissione ed emissione, diurno e notturno, rispettivamente di 60 e 50 e 55 e 45 dB(A);
2. l'attività di deposito attrezzi, mezzi aziendali e recupero rifiuti non pericolosi mediante frantumazione, verrà svolta in periodo diurno;
3. sono individuate le seguenti sorgenti di rumore:
 - impianto mobile di recupero rifiuti non pericolosi mediante frantumazione;
4. i 6 ricettori presenti in prossimità dell'area di intervento individuati, sono a destinazione d'uso residenziale e agricola e sono posti a distanze tra 91 e 205 metri dalle sorgenti sonore;
5. sono state effettuate misurazioni del livello rumore residuo con le modalità previste dal D.M. 16/03/1998;
6. l'analisi previsionale dei livelli sonori dello stato di progetto è stata eseguita utilizzando un modello informatico specifico;
7. sulla base dei risultati ottenuti dall'elaborazione si è ritenuto applicabile il limite differenziale;
8. sono previste opere di mitigazione acustica costituite da terrapieno di altezza 3 metri, barriere acustiche di altezza 2 metri e posizionamento del frantoio a 2 metri sotto il piano campagna.

Preso atto delle misure effettuate, nonché delle valutazioni argomentate dal tecnico abilitato in acustica ambientale incaricato, si ritiene tuttavia necessario un approfondimento di valutazione che tenga conto dei seguenti ulteriori fattori:

- A. individuazione e considerazione nel modello di calcolo dei mezzi d'opera utilizzati durante l'attività;

- B. considerazione del traffico indotto dall'attività;
- C. individuazione della viabilità utilizzata dai mezzi d'opera afferenti all'impianto.

Tutto ciò premesso, per quanto di competenza, si sospende il parere di merito in attesa delle considerazioni che verranno fornite riguardo ai punti precedentemente elencati.

Distinti saluti.

Il Tecnico della prevenzione
Rossella Zuccheri

La Responsabile del distretto
Sara Reverberi

Documento firmato digitalmente

Tecnico referente e istruttore matrice scarichi idrici: R. Zuccheri
Tecnico istruttore matrice rumore: V. Vernazza

Sinadoc 21/3523

Rif. Arpa: Prot. n° PG 2021/10633 del 25/01/21
Rif. Comune Fidenza Prot. n° 2812 del 22/01/2021
SinaDoc 2021/3523

AI SUAP
del Comune di Fidenza

OGGETTO: SUAP 237/2020 – ZE.BA Srl - domanda di AUA. Relazione tecnica finale.

Con riferimento alla domanda di AUA in oggetto, esaminata la documentazione integrativa pervenuta con PG/2021/9224 del 4/03/2021, e le ulteriori integrazioni pervenute il 4/6/2021 PG/2021/88095, di seguito si esprimono le valutazioni a riguardo rispettivamente delle matrici rumore e scarichi idrici.

Nel merito della matrice scarichi idrici, gli elaborati integrativi rispondono adeguatamente alla richiesta di integrazioni formulate in precedenza, pertanto, si prende atto che il trattamento depurativo dello scarico S2 corrisponde ad uno di quelli previsti dalla Tab. B della DGR 1053/03 e che nello stesso sono trattate acque reflue domestiche dal momento che esse derivano da servizi igienici uffici e dai locali abitazione custode senza interferenza con attività di lavorazione svolte in loco.

Verificato che lo scarico S1 - capannone esistente - risulta autorizzato dal Comune di Fidenza con atto n°6/2016,

rilevate le caratteristiche e modalità di gestione delle acque e dei sedimenti derivati dal sistema di lavaggio a ciclo chiuso dell'attività di servizio relativa alla costruzione e modifica piccoli manufatti in cemento pertinenti all'attività principale,

si valuta favorevolmente l'istanza in oggetto descritta con le seguenti prescrizioni:

1. i punti di scarico in acque superficiali S1 ed S2 dovranno essere oggetto di periodica manutenzione al fine di evitare ristagni e proliferazione di insetti ed animali nocivi;
2. si provveda alla periodica rimozione dei fanghi di supero dai sistemi di trattamento depurativo esistenti e in progetto e idoneo smaltimento in centri autorizzati.

Nel merito della matrice rumore, visto il quadro normativo:

- Legge 26 Ottobre 1995 n° 447 "Legge quadro sull'inquinamento acustico"
- D.P.C.M. 1 Marzo 1991 "Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno";

- D.P.C.M. 14 Novembre 1997 "Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore";
- D.M. 16 Marzo 1998 "Tecniche di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento acustico"
- L.R. Emilia Romagna 9 Maggio 2001, n° 15 "Disposizioni in materia di inquinamento acustico";
- D.G.R. Emilia Romagna 14 Aprile 2004 n° 673 "Criteri tecnici per la redazione della documentazione di previsione di impatto acustico e della valutazione del clima acustico ai sensi della L.R. 9 Maggio 2001, n° 15";
- la classificazione acustica del Comune di Fidenza;
esaminata la "Valutazione previsionale di impatto acustico", allegata al caso in esame, e le integrazioni prodotte dal Tecnico competente in acustica incaricato in data 31/05/2021, registrate con Prot. Arpae PG 21/85396 pari data, riguardanti:
 1. individuazione e considerazione nel modello di calcolo dei mezzi d'opera utilizzati durante l'attività;
 2. considerazione del traffico indotto dall'attività;
 3. individuazione della viabilità utilizzata dai mezzi d'opera afferenti all'impianto.

Tutto ciò premesso, per quanto di competenza, si esprime parere favorevole riguardo alla matrice acustica dell'AUA in esame.

Distinti saluti.

Il Tecnico della prevenzione
Rossella Zuccheri

La Responsabile del distretto
Sara Reverberi

Documento firmato digitalmente

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.